



# COMUNE DI CINQUEFRONDI

## UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Reggio Calabria  
89021 C.so Garibaldi, 103

**ORDINANZA N. 4 del 24.02.2017**

**Prot. n. 2464 2 4 FEB 2017**

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110, C. 6, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: *"Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

**VISTO** l'art. 50, comma 7 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *"Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3971 del 15 luglio 2013 con la quale i magistrati hanno osservato che: *"la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"* (come previsto dall'art. 7, lett. d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante la *"Attuazione della direttiva 2006/123CE relativa ai servizi nel mercato interno"*);

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno ritenuto plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *"è stato riconosciuto - in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 - che il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale"*;

**PRESO ATTO** che negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di sale da gioco e scommesse nel paese, di numerosissime installazioni di *slot machine* presso molti esercizi pubblici, che di fatto hanno condotto molte persone e intere famiglie nel baratro economico e sociale;

**RITENUTO** che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;

**RITENUTO** di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito;

**VISTO** l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" -convertito in legge 214/2011 -, il quale stabilisce *che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità"*;

**RITENUTO** opportuno intervenire sugli orari di funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 della suddetta normativa e di tutte le sale giochi del territorio, fissando la fascia oraria massima di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 al fine di meglio regolamentare la possibilità di accesso agli stessi, con particolare attenzione alla fasce più fragili della cittadinanza, soprattutto minori nonostante il vigente divieto di accesso per questi ultimi nei locali predetti, ai quali, l'apertura indiscriminata di detti locali favorirebbe nelle prime ore mattutine l'eventuale non frequenza scolastica e nelle prime ore del pomeriggio l'elusione dallo studio pomeridiano;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

la disciplina in materia di funzionamento (attivazione) degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" collocati in esercizi di seguito indicati è così stabilita:

- autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali ed attività affini, sale giochi leciti);
- autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco ed attività affini);

come di seguito indicato:

1. **l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocate negli esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10.00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22.00 di tutti i giorni di apertura di detti esercizi;**

2. a tutti i titolari di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. è fatto obbligo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, di comunicare al Comune – Sportello Unico Attività Produttive, l'orario di esercizio praticato;

3. **le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.**

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio, sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà resa nota al pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi per giorni 30 e la trasmissione, a cura dello Sportello Unico Attività Produttive, a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. per attività riconducibili all'art. 110, comma 6, dello stesso.

La presente Ordinanza verrà altresì trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Polistena, al Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro, al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi e al Comando di Polizia Locale di Cinquefrondi, per quanto di loro competenza.

La presente Ordinanza è impugnabile mediante ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo, entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante la "Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"; dando atto che i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**Avv. Michele CONIA**

